

CXLIX SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

GIOVEDÌ 5 AGOSTO 1976

Presidenza del Vicepresidente ORRU'

i n d i

del Vicepresidente DESSANAY

I N D I C E

Congedo	5361
Disegno di legge: "Sanzioni pecuniarie per l'abbattimento della selvaggina stanziale". (255) (Discussione e approvazione):	
MONNI PIETRO SERAFINO	5362
CHESSA	5362
BIGGIO	5363
CORRIAS	5364
ISONI, relatore	5365
PUDDU MARIO, Assessore alle finanze, artigiano e cooperazione	5366
ANEDDA	5368
(Votazione segreta)	5369
(Risultato della votazione)	5369
Disegno di legge: "Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976". (229) (Continuazione della discussione e approvazione):	
ISONI	5380
PRESIDENTE	5381
SINI	5381
TRONCI	5382
RAIS	5382
SODDU, Presidente della Giunta	5382
NONNE, Assessore all'agricoltura e foreste ...	5386
MADDALON	5386

(Votazione segreta)	5386
(Risultato della votazione)	5386
Sull'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	5387
SECHI	5387
CHESSA	5387
SPINA	5387
ERDAS	5387
FRANCESCONI, Assessore al lavoro e pubblica istruzione	5388
SERRA	5388

*La seduta è aperta alle ore 10 e 55.***Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere Careddu ha chiesto 10 giorni di congedo per motivi di salute. Se non vi sono osservazioni questo congedo si intende concesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Sanzioni pecuniarie per l'abbattimento della selvaggina stanziale". (255)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 255, concernente: "Sanzioni pecuniarie per l'abbat-

VII LEGISLATURA

CXLIX SEDUTA

5 AGOSTO 1976

timento della selvaggina stanziale", relatore Isoni.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Monni. Ne ha facoltà.

MONNI P. SERAFINO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, alcune osservazioni sul disegno di legge in discussione, partendo, da un lato, dall'urgente necessità di un provvedimento del genere e, dall'altro, da ragioni più contingenti che hanno determinato questo provvedimento di urgenza.

Le seconde riguardano la convinzione diffusa tra tutti noi che gli sportivi che amano la caccia e si dedicano a questo sport molto interessante e appassionante non pensano alla distruzione della selvaggina ma alla sua tutela e conservazione.

Siamo stati un gruppo di cacciatori a sollecitare la Commissione e la Giunta perché questo provvedimento, che il collega Isoni, con termine molto espressivo, ha chiamato provvedimento-tampone fosse adottato; lo stesso è stato voluto da coloro che sono preoccupati della sorte del nostro patrimonio venatorio.

Il provvedimento è stato determinato dall'urgenza di tamponare una vacanza legislativa molto importante e molto dannosa se non si provvede tempestivamente. Tale carenza è determinata da una legge che per molti può essere passata inosservata: la legge 24 dicembre 1975, numero 716, del Parlamento, che ha depenalizzato quasi tutte le infrazioni che sono punite con ammende. Ciò significa che tutte le contravvenzioni a tutte le leggi dello Stato punite con ammenda non sono più reato, sono soggette solo a una sanzione pecuniaria. Le sanzioni previste dal testo unico della caccia, che pure è stato revisionato e riformato, dopo la sua emanazione del 1939, ultimamente con una legge abbastanza organica: la 769 del 1967, prevedeva per le infrazioni in materia di caccia, pene molto limitate. Basti ricordare qualche articolo che prevedeva delle pene dalle 8 alle 80.000 lire, dalle 10 alle 50.000; per la contravvenzione di cui all'articolo 12 dalle 20 alle 40.000 lire che, sotto il punto di vista penale, siccome

involgevano altre conseguenze, potevano essere anche di un certo effetto deterrente, ma una volta diventate sanzioni amministrative pecuniarie diventavano e diventano una cosa molto modesta. Ecco la ragione per cui la Commissione, la Giunta si sono rese conto che bisognava, dato che la nuova legge sulla caccia in discussione nella terza Commissione non potrà essere varata in questa sessione del Consiglio, emanare una legge urgente che provvedesse a incrementare le sanzioni amministrative, per tutte le infrazioni sulla legge della caccia, in modo da cercare preventivamente di avvertire coloro che abusivamente cercano di ghermire la selvaggina, che esiste almeno una sanzione amministrativa di una certa entità. Infatti il disegno di legge prevede l'incremento notevole dell'indennizzo che il contravventore deve pagare alla Regione. L'incremento è dato da un articolo della legge che presenta la sanzione di due milioni che si dovrà pagare per l'uccisione e la cattura di un muflone, di 500.000 lire per la cattura di un cinghiale, di 100.000 lire per la cattura di una lepre o di una pernice. Tanto poteva fare la Regione, altro non poteva fare perché la Regione, si sa, è contrastata in quanto non può, nella sua potestà emanare norme penali e si discute anche se possa, in sostituzione delle norme penali, applicare sanzioni amministrative. Questo poteva fare, prevedendo anche altre norme particolari, per esempio una sanzione amministrativa particolare per tutte le violazioni che riguardano le infrazioni al calendario venatorio che, si è raccomandato all'Assessore e lo sarà, deve essere il più rigido e restrittivo possibile. Inoltre la stessa legge normalizza un divieto già sancito nel testo unico, un divieto che riguarda la commercializzazione di tutta la selvaggina, non solo della stanziale; questo per evitare abusi e per evitare la distruzione di questo nostro patrimonio di cui non tutti valutiamo la grande importanza e il grande valore. Grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Chessa. Ne ha facoltà.

CHESSA (M.S.I.-Destra Nazionale). Signor

Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per motivare brevemente le ragioni per le quali io e il mio gruppo voteremo a favore di questo disegno di legge.

E' noto a tutti che l'esercizio della caccia non è più un lusso bensì uno sport, uno sport di massa, uno sport popolare largamente sentito dai circa cinquantamila cacciatori che oggi ha la Sardegna.

E' noto anche, non solo ai componenti della Commissione agricoltura che in particolare si è occupata e si occupa di questo problema, ma a tutti i membri di questa Assemblea che è difficile conciliare le esigenze di questi cacciatori che preferiscono un tuffo nella natura la domenica, al tuffo del vino nelle bettole per ossigenarsi i polmoni.

E' difficile conciliare l'esigenza dei cacciatori con la salvaguardia della selvaggina che si va estinguendo sempre più in Sardegna. Non solo quella che viene comunemente definita selvaggina nobile stanziale si sta estinguendo (anzi alcune specie sono quasi arrivate al limite di estinzione), ma si sta riducendo enormemente anche l'altra selvaggina. Proprio per conciliare queste esigenze, la Commissione Agricoltura sta esaminando un disegno di legge completo che però non è potuto pervenire, nonostante gli sforzi della Commissione e della sottocommissione a questo incaricata, in Aula per essere discusso in questa tornata. Nel frattempo è sopravvenuta la legge numero 706, che ha depenalizzato, come il collega Monni poc'anzi ha illustrato, le infrazioni al testo unico sulla caccia; questa depenalizzazione introdotta dalla legge 706 favoriva, incoraggiava il bracconaggio più di quanto in Sardegna non si fosse verificato.

Era chiaro che la Regione non potesse rimanere assente di fronte a questo depauperamento continuo della selvaggina, non tanto migratoria quanto nobile stanziale, perciò la Regione ha tentato di correre ai ripari in attesa della nuova legge numero 255 che appunto contempla sanzioni pecuniarie, sanzioni amministrative per i bracconieri.

Non sto qui a dirvi grandi cose; vi dirò soltanto che non deve sembrare ai colleghi

eccessiva o addirittura drastica la sanzione pecuniaria che si applica per chi abbatte un daino, un cervo o un muflone perchè i due milioni contemplati per l'abbattimento abusivo di un cervo o un daino, o il milione e mezzo contemplato per l'abbattimento o la cattura abusiva di un muflone possono sembrare eccessivi solo a chi non consideri che oggi esistono più mufloni nella tenuta del professor Baldacci in Montecatini in quel di Cecina che non in tutta la Sardegna, e sì che i mufloni li ha presi Tamponi dall'isola di Tavolara in Sardegna. Quindi è chiaro che un milione e mezzo, ove lo si consideri in questa ottica non è eccessivo, come non deve sembrare eccessiva o drastica la penalizzazione di cinquecentomila lire chi abbatte un cinghiale o di centomila per chi abbatte una lepre o una pernice. A chi sostiene che sembra eccessiva un'ammenda di un milione e mezzo per chi abbatte un muflone, si può far osservare che non ci vada ad abbattere il muflone e il milione e mezzo non lo si paga, è evidente.

Le pene poi sono raddoppiate per chi, essendo agente proposto o legittimato alla salvaguardia della selvaggina esercita il bracconaggio. Non è raro che nei nostri paesi della Sardegna proprio coloro che dovrebbero custodire, salvaguardare la selvaggina, vanno talvolta con macchine, con fari, con altri strumenti di cattura proprio a prendere lepri, pernici o altri selvatici.

Non sfugge a nessuno questo, e allora noi abbiamo contemplato in questo disegno di legge, noi che in Commissione agricoltura abbiamo dato parere favorevole a questo disegno di legge numero 255, il raddoppio delle pene proprio per coloro i quali sono legittimati e preposti alla salvaguardia della selvaggina.

Io e il mio gruppo, per queste ragioni, voteremo a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (P.S.D.I.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, questo disegno di legge pre-

VII LEGISLATURA

CXLIX SEDUTA

5 AGOSTO 1976

sentato dalla Giunta regionale sta a significare che la nostra Regione è ancora in ritardo nella promulgazione di una legge generale che disciplini non soltanto questo settore.

Anche nella passata legislatura si era tentato di varare una legge che regolamentasse una volta per tutte l'esercizio della caccia in Sardegna, e la terza Commissione, facendo proprie le proposte di legge avanzate da diversi settori dell'Aula, ha allo studio, o meglio ha in discussione ed è a buon punto della discussione, il progetto di legge che, auguriamoci, non solo sia definitivo ma possa portare quei benefici per la fauna e la flora sarda che non solo i cacciatori ma tutti i sardi si aspettano.

Questo disegno di legge quindi prende una sola parte di quello generale e più specificamente, le pene, o meglio le sanzioni che ai contravventori della caccia in Sardegna saranno comminate. Noi ci auguriamo che siano poche, non perchè i bracconieri non siano sorpresi, ma perchè i bracconieri diminuiscono; ci auguriamo questo che la forte cifra (che è una cifra notevole se parliamo di bracconieri ma non se parliamo di gente che è abituata a spendere per safari qualche cosa di più di quanto l'Assessore ha stabilito in legge) ci auguriamo quindi che ci sia questo freno.

Il freno è dovuto perché nella legge dello Stato, come giustamente ricordava il collega Monni, la pena è esigua, le ammende sono nulle, dati i tempi conviene fare il bracconiere e pagare anche le ammende.

Ci vede concordi su questo disegno di legge la norma, nell'articolo 3 dove è detto tra l'altro che è vietato acquistare, vendere, detenere per vendere, o comunque commercializzare selvaggina nobile stanziare. Ma vogliamo far presente a chi di dovere che (senza ricordare vecchi detti: "leggi ci sono ma chi pon mano ad elle.....") ci vuole la vigilanza, in modo tale che non ci possa capitare, come nel passato, che noi si veda in Sardegna la caccia chiusa (periodo quindi di restrizione assoluta, impossibilità quindi di cacciare pernici o lepri) e si abbia il grande ramma-

rico o dispiacere, per i cacciatori, tra cui il sottoscritto, di vedere appese alle vetrine dei ristoranti pernici e lepri. Vorremmo quindi dire che, oltre questo disegno di legge, che ci trova perfettamente consenzienti, perchè è sulla linea della Commissione e della Sottocommissione, si cerchi di far sì che, almeno per il futuro, date le pene ed ammende, la vigilanza sia costante non solo per i bracconieri in campagna, i quali potrebbero farlo in modo limitato se non potessero commercializzare quanto catturano, ma sia fatta anche per gli indiretti bracconieri di città e, una volta per tutte, non ci si prenda più in giro, mi sia consentita questa espressione, mettendo le etichette di pernici rosse della Spagna o di pernici della Jugoslavia o di lepri ungheresi che permettono un bracconaggio legalizzato. Questo dicevo a conferma del voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Corrias. Ne ha facoltà.

CORRIAS (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli consiglieri, il nostro Gruppo è certamente favorevole a questa leggina ed ha portato anche un contributo alla stesura della stessa; convinti però che questa certamente non potrà risolvere i problemi della caccia, ne i problemi per la conservazione della fauna in Sardegna.

E' una legge che possiamo chiamare anche "tampone" che è quanto mai necessaria, sia per la carenza della legislazione regionale, sia per la situazione determinatasi in seguito alla approvazione della legge nazionale cosiddetta della depenalizzazione delle pene. Siamo convinti che occorre per la Sardegna una legge organica che disciplini non solo l'esercizio della caccia, ma disciplini in tutto il territorio, la conservazione e la protezione della fauna, coinvolgendo la maggior parte dei cittadini alla tutela di questo bene comune. Occorre convincersi che oggi il problema della caccia non può essere un problema dei cacciatori ma un problema che interessa tutti i cittadini sardi. E' un fatto di cultura, di emancipazione e, sulla misura in cui

noi riusciremo a fare una legge che contenga principi innovatori, che abbandona e bandisca privilegi feudali, che riesca a far acquistare coscienza ai cacciatori, ai naturalisti, a coloro che sono interessati alla conservazione e alla protezione della fauna, in Sardegna, certamente faremo un grosso passo avanti nella direzione degli impegni assunti per la conservazione di questo grande patrimonio.

Il problema della fauna oggi indubbiamente riveste particolare gravità per l'assenza di vigilanza adeguata ed è notorio che il bracconaggio imperversa in Sardegna per tutto l'anno e non possiamo certamente addebitare questo fatto solo ai forestieri, che occasionalmente arrivano in Sardegna per esercitare la caccia, perchè non sono pochi i sardi che esercitano la caccia in modo abusivo ed indiscriminato, in tutti i periodi dell'anno.

Occorre quindi una maggiore vigilanza e pene più severe, non solo dal punto di vista amministrativo, ma occorre applicare un'altra pena, quella che tocca veramente il cacciatore, che è il ritiro della licenza, del permesso di esercitare la caccia in Sardegna. Questa è senz'altro una delle pene, maggiormente sentita, dai cacciatori e indubbiamente è efficace per la tutela della fauna, nonchè per fare acquisire coscienza al cittadino della necessità di attenersi alle leggi, di osservare le norme che sono prescritte in materia di caccia. Ci auguriamo che il disegno di legge, concordato nel sottocomitato con uno sforzo unanime, debbo darne atto, rinunciando a posizioni di parte convinti della necessità di superiori contrasti, tenendo conto degli interessi generali dei sardi, è riuscito a concordare un testo unificato che potrà essere migliorato dalla Commissione e dal Consiglio ma che già adesso contiene principi innovatori, certamente in grado di dare adeguata risposta al problema della fauna e dell'esercizio della caccia in Sardegna. Noi ci auguriamo che si esprima questa volontà politica e che rapidamente si vada ad approvare questa legge per colmare una grossa lacuna in questo settore. Noi arriviamo probabilmente fra le ultime, se non l'ultima, come Regione ad ave-

re una legge organica per la caccia. Io credo che sia possibile, con uno sforzo comune, d'altronde già dimostrato, arrivare rapidamente ad approvare questa legge. Questa che oggi ci accingiamo ad approvare è solo una legge provvisoria, tra l'altro, che potrà entrare in vigore non prima di settembre, mi pare, quindi quando la caccia sarà aperta e quindi alcuni danni saranno già stati causati; comunque, certamente, in assenza di altro, può essere utile a contenere, in una certa misura, il bracconaggio e a distogliere, evidentemente, chi non è abituato ad osservare leggi e norme; chi non è abituato anche nell'esercizio della caccia ad essere cittadino onesto e rispettoso di un bene comune. Concludo quindi, auspicando che questo sia un provvedimento provvisorio e che, quanto prima, il Consiglio possa discutere e approvare una legge organica che disciplini in modo adeguato la protezione e conservazione della fauna e l'esercizio della caccia nella nostra regione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Isoni, relatore.

ISONI (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo le considerazioni portate in Aula dagli oratori che mi hanno preceduto, effettivamente resta poco da aggiungere a commento di questa legge.

Prendo la parola soltanto perchè, unanimemente la Commissione Agricoltura me ne ha dato incarico e mi ha dato incarico di redigere una breve relazione, a sostegno di una leggina che, essendo tanto attesa dagli sportivi della caccia, ha fatto grande rumore, anche sulla stampa e anche alla radio e che però non ha grandi pretese; non può avere grandi pretese perchè anche le sanzioni amministrative che questa legge prevede in danno di chi viola le leggi e i calendari venatori possono restare lettera morta per le gravi carenze dei controlli e della sorveglianza, tanto che a me pare un pochino di rassomigliare questa proposta di legge, giunta in Commissione in 12 righe e poi

ampliata dall'esperienza dei commissari, a un piccolo spaventapasseri.

Infatti il contadino che non è in grado di sorvegliare attentamente e continuamente il suo orticello o il suo vigneto mette su, in croce, appesi a due rami, una vecchia giacca, un cappello e un paio di calzon. Il Consiglio regionale della Sardegna, in questo momento, purtroppo, in direzione della difesa attenta di un patrimonio che è di tutti, che molti di noi reputano estremamente importante, non può se non mettere in piedi una leggina deterrente che dovrebbe spaventare i cacciatori e speriamo che raggiunga lo scopo, se non completamente, almeno in parte. Ed è alla luce di queste considerazioni semplici, modeste, che noi chiediamo ai consiglieri regionali l'approvazione di questa proposta di legge, perché sia il primo atto di buona volontà che il Consiglio regionale compie in questa direzione, visto che, nei 25 anni di esistenza del Consiglio, la Sardegna non è riuscita, per infinite ragioni, a darsi una legge adeguata e tale da difendere adeguatamente un patrimonio che è indubbiamente importante, importante sia per i 50.000 appassionati dello sport venatorio, che trovano distrazione e sfogo, che trovano uno sbocco allo stress del lavoro quotidiano; e sia per il significato che ha sul piano naturalistico la selvaggina nobile stanziale sarda (alcune specie della quale sono uniche al mondo) nel bacino del Mediterraneo e in Italia, come il muflone, come la pernice sarda.

Quindi, nel chiudere questo mio breve intervento, vorrei auspicare che il Consiglio regionale, nell'anno 1976, abbia finalmente a valorizzare, con strumenti nuovi ed adeguati, questa grande ricchezza; che abbia finalmente ad approvare una legge organica che disciplini in maniera compiuta e totale un settore lasciato in balia di sé stesso e io cacciatore, se permettete, a nome dei 40-50.000 cacciatori sardi che sono fuori di quest'Aula, ringrazio il Consiglio regionale per questo suo primo atto di buona volontà. Grazie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole As-

sessore alle finanze.

PUDDU MARIO (D.C.), Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche la Giunta è convinta che il disegno di legge in esame non sia altro che un provvedimento tampone imposto dalla situazione nella quale ci siamo venuti a trovare in questo particolare momento. E' per questi motivi che ne auspica l'immediata approvazione e nel contempo anche che la Commissione competente possa, in tempi molto rapidi, licenziare il provvedimento organico che regola tutta la materia della caccia in Sardegna. Colgo l'occasione per assicurare ai colleghi che, per quanto attiene alla interpretazione sulla possibilità o meno di procedere al sequestro delle armi, delle munizioni e della selvaggina, che non è estremamente pacifico, come pare affermarsi in relazione, l'Amministrazione regionale si atterrà all'interpretazione che in materia saprà darci la Procura della Repubblica.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

BORIO, Segretario:

Sanzioni amministrative per le infrazioni relative all'esercizio della caccia ed al calendario venatorio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

BORIO, Segretario:

Art. 1

Ai fini della tutela della selvaggina, chiunque commette infrazioni al calendario venatorio regionale è soggetto a sanzione amministrativa da un minimo di lire 30.000 ad un massimo di lire 150.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BORIO, *Segretario*:

Art. 2

Per ciascuno dei seguenti capi di selvaggina stanziale protetta abbattuti abusivamente, anche per errore, si applicano al contravventore le seguenti sanzioni amministrative:

— Cervo	L. 2.000.000
— Daino	2.000.000
— Muflone	1.500.000
— Cinghiale	500.000
— Lepre	100.000
— Pernice	100.000

PRESIDENTE. All'articolo 2 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BORIO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Anedda - Chessa - Frau - Murru:

“Art. 25 — All'articolo 2 dopo le parole “protetta abbattuti” aggiungere “o catturati””. (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Si illustra da sé.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione.

PUDDU MARIO (D.C.), *Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BORIO, *Segretario*:

Art. 3

E' vietato acquistare, vendere, detenere per vendere, o comunque porre in commercio ogni specie di selvaggina viva o morta o parti di essa, fatta eccezione per la selvaggina all'uopo importata.

Il trasgressore è soggetto, per la selvaggina nobile stanziale, alla sanzione amministrativa di cui all'art. 2; per l'altra selvaggina la sanzione amministrazione va da un minimo di lire 30.000 ad un massimo di lire 150.000.

PRESIDENTE. All'articolo 3 è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale. Se ne dia lettura.

BORIO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Anedda - Chessa - Frau - Murru:

“All'art. 3 — secondo comma — abrogare le parole da “la sanzione ... a L. 150.000” e sostituire con le seguenti “si applica la sanzione am-

ministrativa da un minimo di L. 30.000 ad un massimo di L. 150.000" ". (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). E' un emendamento essenzialmente formale, anzitutto per modificare il termine usato dalla Commissione "la sanzione amministrativa va da un minimo ad un massimo", che ci è parso non corretto in una legge e inoltre, e soprattutto, per ribadire che anche per l'altra selvaggina, e non solo per quella stanziale, la sanzione amministrativa si riferisce a ciascun capo. Infatti la formulazione originaria dell'articolo poteva dar luogo a questa interpretazione: per la selvaggina stanziale le sanzioni amministrative si applicano per ciascun capo, per l'altra selvaggina si applicano cumulativamente, per tutte quelle abbattute e catturate.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione.

PUDDU MARIO (D.C.), *Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

CORRIAS (P.C.I.). Domando di parlare, per un chiarimento.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Corrias.

CORRIAS (P.C.I.). Nell'articolo 3 si fa riferimento a chi detiene o venda, "per ciascun capo abbattuto" direi che poi suona male. Bisogna trovare un altro modo. Basterebbe aggiungere al primo articolo "nonché per ogni capo abbattuto".

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Ma è già stato votato!

PRESIDENTE. Si terrà conto in sede di coordinamento della discussione che si è fatta.

CORRIAS (P.C.I.). Rimane il secondo comma intero, senza l'aggiunta "per ogni capo abbattuto" che invece si può inserire nel primo articolo.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dall'onorevole Anedda e accolto dalla Giunta rimane come secondo comma dell'articolo 2. In sede di coordinamento si troverà una soluzione adeguata.

Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BORIO, *Segretario*:

Art. 4

Le sanzioni amministrative di cui agli articoli precedenti sono raddoppiate se le infrazioni sono commesse da coloro che hanno il dovere o che comunque sono legittimati ad esercitare la vigilanza venatoria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BORIO, *Segretario*:

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

VII LEGISLATURA

CXLIX SEDUTA

5 AGOSTO 1976

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DESSANAY**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: "Sanzioni pecuniarie per l'abbattimento della selvaggina stanziale"

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	54
votanti	54
maggioranza	28
favorevoli	49
contrari	5

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Baghino - Berlinguer - Biggio - Birardi - Borio - Chessa - Cardia - Corona - Corrias - Dessanay - Erdas - Farigu - Floris Mario - Floris Severino - Francesconi - Frau - Ghinami - Giagu - Granese - Isoni - Loffredo - Loretto - Macis - Maddalon - Mancosu - Marini - Marraccini - Marras - Mela - Melis Antonio - Melis Tullio - Monni Pietro - Monni Pietro Serafino - Muledda - Mura - Muravera - Murru - Nuvoli - Orrù - Piredda - Puddu Mario - Rais - Schintu - Sechi - Serra - Sini - Soddu - Spano - Spina - Tedesco - Tronci - Usai - Zurru).

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: "Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976" (229)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la

continuazione della discussione del disegno di legge: "Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976".

Si dia lettura dell'articolo 1.

BORIO, Segretario:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

Stato di previsione dell'entrata.

— Cap. 21173 - Quota assegnata alla Regione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il completamento, ripristino e adeguamenti funzionali di impianti relativi ad opere pubbliche di irrigazione (art. 9 D.L. 13 agosto 1975, n. 377 convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493)

L. 9.500.000.000

— Cap. 21174 - Quota assegnata alla Regione dal Ministero dell'agricoltura e foreste per il finanziamento di interventi urgenti nel settore zootecnico (art. 10 D.L. 13 agosto 1975, n. 377 convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493)

L. 16.390.980.000

— Cap. 21176 - Quota destinata alla Regione della spesa autorizzata per la concessione di contributi in capitale per lavori di completamento di opere di edilizia ospedaliera (art. 14 D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492)

L. 26.431.000.000

Cap. 21177 - Quota concessa alla Regione dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, dei contributi nella spesa per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone, di interesse locale o re-

VII LEGISLATURA

CXLIX SEDUTA

5 AGOSTO 1976

gionale (art. 17 D.L. 13 agosto 1975, n. 377 convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493)

L. 1.163.835.000

— Cap. 21187 - Quota attribuita alla Regione dal Ministero dell'agricoltura e foreste delle spese autorizzate per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da aziende agricole, singole ed associate, per l'attuazione di piani di sviluppo (artt. 4, comma primo e 6, lettera a) legge 9 maggio 1975, n. 153)

L. 2.290.000.000

— Cap. 21188 - Quota attribuita alla Regione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate per la concessione dei contributi aggiuntivi per la realizzazione dei piani di sviluppo zootecnico (artt. 4 comma primo e 6 lettera a), legge 9 maggio 1975, n. 153)

L. 527.000.000

— Cap. 21189 - Quota attribuita alla Regione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate per la concessione di contributi a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a tenere la contabilità aziendale in conformità a quanto disposto dall'art. 11 della direttiva CEE n. 159/72 (artt. 4 comma primo e 6 lettera d), legge 9 maggio 1975, n. 153)

L. 455.000.000

— Cap. 21190 - Quota attribuita alla Regione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate per la concessione degli aiuti di avviamento ad associazioni di produttori agricoli per l'assistenza interaziendale (artt. 4, comma secondo, e 6 lettera e), legge 9 maggio 1975, n. 153)

L. 44.000.000

— Cap. 21191 - Quota attribuita alla Regione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate per la concessione di premi di apporto strutturale ai proprietari, gli affittuari, ai coloni ai mezzadri ed agli enfiteuti che destinano le terre a scopi di miglioramento

nelle strutture oppure ai fini di utilità pubblica (artt. 4, comma primo e 7 lettera b), legge 9 maggio 1975, n. 153)

L. 806.000.0000

— Cap. 21196 - Quota attribuita alla Regione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate per gli oneri di carattere generale derivante dall'applicazione delle norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la Riforma della agricoltura (artt. 4, comma primo e 10, comma primo, legge 9 maggio 1975, n. 153)

L. 112.000.000

Stato di previsione della spesa

— Cap. 11103 - Spese per l'adesione della Regione sarda all'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa (A.I.C.C.E.) Sezione italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa (artt. 1 e 2, L.R. 15 dicembre 1975, n. 58)

L. 3.684.500

— Cap. 15374 - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi e altri enti, istituzioni, associazioni, fondazioni che già svolgano — senza scopo di lucro — attività sanitarie e assistenziali a favore degli handicappati, per sviluppare i servizi di prevenzione sociale e sanitaria a favore degli handicappati (art. 1, primo comma, lettera a) e secondo comma, L.R. 9 febbraio 1976, n. 6)

L. 61.000.000

— Cap. 15375 - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi e altri enti, istituti, associazioni e fondazioni che già svolgano — senza scopo di lucro — attività sanitarie e assistenziali a favore degli handicappati, per istituire e gestire unità territoriali di riabilitazione e promuovere la trasformazione organizzativa e funzionale dei servizi esistenti a favore degli handicappati (art. 1, primo comma, lettera b) secondo comma, L.R. 9 febbraio 1976, n. 6)

L. 800.000.000

VII LEGISLATURA

CXLIX SEDUTA

5 AGOSTO 1976

— Cap. 15376 - Spese per il ricovero e la cura degli indigeni sardi affetti da reumo artrie ammessi alle cure fango-terapiche presso lo Stabilimento "Carlo Alberto" di Aquis Terme (art. 16, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e art. 20, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)

L. 12.000.000

— Cap. 16613 - Oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione delle norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura (art. 10, comma primo, legge 9 maggio 1975, n. 153)

L. 112.000.000

— Cap. 16640 - Contributi a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a tenere la contabilità aziendale in conformità a quanto disposto dall'art. 11 della direttiva CEE n. 159 - 72 (artt. 6, lettera d) e 29, legge 9 maggio 1975, n. 153)

L. 455.000.000

— Cap. 16641 - Aiuti di avviamento ad associazioni di produttori agricoli per l'assistenza interaziendale (artt. 6, lettera e) e 30, legge 9 maggio 1975, n. 153)

L. 44.000.000

— Cap. 16714 - Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a contributi per promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni idonei a favorire il progresso scientifico tecnico ed economico dell'industria e l'incremento degli scambi (L.R. 6 aprile 1954, n. 5)

L. 667.000

— Cap. 25337 - Contributi in favore di Amministrazioni provinciali, di Comuni di istituzioni e Consorzi di assistenza sanitaria e di altri enti pubblici di assistenza e beneficenza per l'impianto di nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali e per il miglioramento di quelli esistenti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1970, n. 15, e 18 maggio 1951, n. 8; contributi per prima attivazione del funzionamento di nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali ai sensi della legge regionale 2 aprile 1954, n. 23 (art. 14

D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492)

L. 26.431.000.000

— Cap. 25338 - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi per la costruzione, l'acquisto e l'ampliamento di strutture e servizi inerenti alla prevenzione la cura e la riabilitazione degli handicappati (art. 1, primo comma, lett. b), L.R. 9 febbraio 1976, n. 6)

L. 200.000.000

— Cap. 26539 - Contributi nella spesa per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone, di interesse locale o regionale (art. 17 D.L. 13 agosto 1975 n. 377 convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975 n. 493)

L. 1.163.835.000

— Cap. 26612 - Spese per il completamento, ripristino e adeguamenti funzionali di impianti relativi ad opere pubbliche di irrigazione (art. 9 D.L. 13 agosto 1975, n. 377 convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493)

L. 9.500.000.000

— Cap. 26630 - Contributi per promuovere l'incremento e il miglioramento della produzione zootecnica ai sensi delle leggi 6 luglio 1912, n. 382, 29 giugno 1929, n. 1366, e 27 novembre 1956, n. 1367 (art. 10 D.L. 13 agosto 1975, n. 377 convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493)

L. 884.100.000

— Cap. 26640 - Contributi anche integrativi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangiventi ai sensi dell'art. 2 L.R. 26 ottobre 1950, n. 46, L.R. 15 giugno 1954, n. 12 e dell'articolo 2 L.R. 19 ottobre 1962, n. 22 (art. 10 D.L. 13 agosto 1975, n. 377 convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre

VII LEGISLATURA

CXLIX SEDUTA

5 AGOSTO 1976

1975 n. 493)

L. 1.000.000.000

— Cap. 26646 - Contributi per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attività connesse ai sensi degli artt. 1, 2 e 7 comma secondo, legge regionale 13 luglio 1962, n. 9 (art. 10 D.L. 13 agosto 1975, n. 377 convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493)

L. 7.506.880.000

— Cap. 26649 - Contributi a favore di cooperative di produttori agricoli per la costruzione e l'ampliamento di stabilimenti caseari e per l'ammodernamento e il completamento delle loro attrezzature ai sensi dell'art. 13 L.R. 13 luglio 1962, n. 9 (art. 10 D.L. 13 agosto 1975, n. 377 convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493)

L. 6.000.000.000

— Cap. 26650 - Concorsi per il pagamento degli interessi per i prestiti di credito agrario contratti da pastori e da allevatori associati in cooperative, in gruppi, in latterie sociali e loro consorzi ai sensi dell'art. 16, L.R. 13 luglio 1962, n. 9 (art. 10 D.L. 13 agosto 1975, n. 377 convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493)

L. 1.000.000.000

— Cap. 26651 - Concorsi nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da aziende agricole, singole ed associate per l'attuazione di piani di sviluppo (art. 6, lettera a) e 18, legge 9 maggio 1975, n. 153)

L. 2.290.000.000

— Cap. 26652 - Contributi aggiuntivi per la realizzazione di piani di sviluppo zootecnico (art. 6, lettera c) e 23, legge 9 maggio 1975, n. 153)

L. 527.000.000

— Cap. 26660 - Premi di apporto strutturale ai proprietari, agli affittuari, ai coloni, ai mezzadri e agli enfiteuti che destinano le terre a sco-

pi di miglioramento delle strutture oppure a fini di utilità pubblica (artt. 7, lettera b) e 41, legge 9 maggio 1975, n. 153)

L. 806.000.000

— Capi. 26692 - Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio da concedere a favore delle cooperative di gestione e di servizio operanti nel settore zootecnico (art. 7, L.R. 23 dicembre 1975, n. 63)

L. 130.000.000

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

BORIO, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Tronci - Baghino - Rais - Biggio - Corona:

“Art. 1 — Stato di previsione della spesa -
Capitolo 26646 — 4.500.000.000
Capitolo 26640 + 4.500.000.000” (1)

Emendamento sostitutivo parziale Tronci - Baghino - Rais - Biggio - Corona:

“Art. 1 — Stato di previsione della spesa -
Capitolo 26649 — L. 2.000.000.000
Capitolo 26640 + L. 2.000.000.000” (8)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

BAGHINO (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione.

PUDDU MARIO (D.C.), Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

VII LEGISLATURA

CXLIX SEDUTA

5 AGOSTO 1976

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero
2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione l'articolo 1 come
risulta dopo l'approvazione degli emendamenti.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1 bis.

BORIO, Segretario:

Art. 1 bis

Per le somme iscritte ai capitoli 16613,
16640 e 16641 si applica la legge 13 luglio 1976,
n. 36.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di
parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BORIO, Segretario:

Art. 2

Negli stati di previsione dell'entrata e della
spesa del bilancio della Regione per l'anno finan-
ziario 1976 sono introdotte le seguenti variazio-
ni:

Stato di previsione dell'entrata

In aumento

— Cap. 10203 - Imposta ipotecaria (art.
8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3. art. 34, D.P.R.
19 maggio 1949, n. 250)

L. 500.000.000

— Cap. 10204 - Tasse sulle concessioni go-
vernative (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3 e
art. 34, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250)

L. 300.000.000

— Cap. 10206 - Imposte di registro (art. 37,
D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)

L. 560.667.000

— Cap. 10401 - Imposta sul consumo dei
tabacchi (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3 e
art. 37, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250)

L. 1.500.000.000

— Cap. 21110 - Somme attribuite alla Re-
gione, in deroga alle disposizioni previste al n. 3
dell'articolo 12 della legge 9 ottobre 1971, n.
825 ed in sostituzione dei tributi aboliti, mo-
dificati e diversamente attribuiti (art. 14, leg-
ge 9 ottobre 1971, n. 825; art. 2, legge 6 dicem-
bre 1971, n. 1036; art. 2, D.L. 25 maggio 1972,
n. 202; convertito, con modificazioni, nella legge
24 luglio 1972, n. 321, e artt. 1 e 8, D.P.R.
26 ottobre 1975, n. 639)

L. 1.500.000.000

— Cap. 21203 - Riscossione e versamento
dei contributi dovuti per il trattamento di quie-
scenza, previdenza e assistenza del personale

L. 530.000.000

Stato di previsione della spesa

In diminuzione

— Cap. 12601 - Spese per il personale ad-
detto ai servizi di sicurezza antincendi nelle
campagne (art. 1, lettera a), L.R. 21 luglio 1954,
n. 28) (spesa obbligatoria)

L. 30.000.000

— Cap. 13402 - Retribuzione agli insegna-
nti dei doposcuola e dei corsi scolastici integrativi
delle scuole elementari e medie (art. 3, lettera c),
e artt. 6 e 7 L.R. 11 ottobre 1971, n. 26)

L. 135.000.000

— Cap. 15211 - Contributi ad istituzioni

VII LEGISLATURA

CXLIX SEDUTA

5 AGOSTO 1976

pubbliche di assistenza e beneficenza (L.R. 28 luglio 1950, n. 41)

L. 200.000.000

— Cap. 15215 - Spese per il mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi istituti, di cui all'articolo 154 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (art. 16, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480) (spesa obbligatoria)

L. 500.000.000

— Cap. 15218 - Spese per rette e sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza e ad altri istituti che provvedono, per conto della Regione, all'assistenza, mediante ricoveri, degli indigenti in genere, nonché dei minorenni e dei profughi inabili, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425, 28 settembre 1945, n. 646 e il D.L. 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 10 ottobre 1970, n. 744, art. 16, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)

L. 220.000.000

— Cap. 17902 - "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440)"

L. 130.000.000

— Cap. 17904 - "Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative".

L. 3.684.500

— Cap. 25330 - Fondo per gli asili nido: contributi nelle spese relative alla costruzione, l'impianto e l'arredamento dei medesimi (art. 1, comma quarto, legge 6 dicembre 1971; n. 1044, e art. 4, comma primo, n. 1, L.R. 1 agosto 1973, n. 17)

L. 60.000.000

— Cap. 25331 - Contributi a Comuni o consorzi di Comuni, integrativi di quelli previsti dalla legge 6 dicembre, n. 1971, n. 1044, per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di nuovi asili-nido e per la manutenzione straordinaria,

l'ampliamento e il miglioramento degli asili nido già esistenti, nonché per l'eventuale loro adeguamento ai requisiti previsti dalla legge (art. 4, comma primo, n. 2, lett. a) e b), L.R. 1 agosto 1973, n. 17

L. 1.520.000.000

— Cap. 21903 - Fondo da ripartire per l'attuazione di programmi pluriennali e di progetti generali, territoriali e settoriali (L.R. 1 agosto 1975, n. 33)

L. 20.100.000.000

In aumento

— Cap. 11131 - Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale per spese di rappresentanza, nonché per spese relative ad avvenimenti eccezionali e varie

L. 150.000.000

— Cap. 11183 - Pagamento dei contributi dovuti per il trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale, e relativi rimborsi

L. 530.000.000

— Cap. 11503 - Spese per la manutenzione dei beni patrimoniali della Regione

L. 250.000.000

— Cap. 12606 - Premi per l'effettiva collaborazione prestata nei servizi di sicurezza antincendi nelle campagne (art. 1, lettera b), L.R. 21 luglio 1954, n. 28 e relativi contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

L. 190.000.000

— Cap. 13119 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza e di licenziamento agli impiegati in servizio presso le sedi periferiche dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale addestramento lavoratori commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) trasferiti alla

VII LEGISLATURA

CXLIX SEDUTA

5 AGOSTO 1976

Regione (art. 22, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480) (spesa obbligatoria)

L. 500.000.000

— Cap. 13430 - Contributi per la costituzione, il riordinamento e l'incremento delle biblioteche dipendenti da enti locali (L.R. 24 novembre 1950, n. 64), e sussidi per le biblioteche scolastiche e popolari (T.U. approvato con il R.D. 5 febbraio 1928, n. 577)

L. 300.000.000

— Cap. 13437 - Contributi ad asili infantili e a scuole materne per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali (art. 3, L.R. 23 marzo 1965, n. 6)

L. 50.000.000

— Cap. 13438 - Contributi all'Ente per le scuole materne per la Sardegna per la manutenzione ordinaria nelle scuole materne regionali (art. 7, L.R. 23 marzo 1965, n. 6)

L. 100.000.000

— Cap. 13445 - Borse di studio a laureati da non più di tre anni (art. 3, lett. f), e art. 12, L.R. 11 ottobre 1971, n. 26)

L. 135.000.000

— Cap. 13801 - Contributi a favore del pubblico spettacolo (L.R. 21 giugno 1950, n. 17)

L. 230.000.000

Cap. 13803 - Contributi alle società sportive per lo svolgimento della loro attività e agli istituti scolastici e alle società sportive per assicurare la assistenza finanziaria alle manifestazioni sportive di largo interesse popolare (L.R. 19 luglio 1968, n. 35); contributi per manifestazioni sportive (L.R. 21 giugno 1950, n. 17)

L. 550.000.000

— Cap. 13805 - Contributi ai centri di promozione sportiva per lo svolgimento della loro attività e per assicurare l'assistenza finanziaria alle manifestazioni sportive di largo interesse popolare (LL.RR., 19 luglio 1968, n. 35, e 29 maggio 1972, n. 17)

L. 50.000.000

— Cap. 15109 - Paghe ed altri assegni fissi e accessori e trattamento di quiescenza e di licenziamento ai salariati giornalieri del Centro regionale antimalarico e anti-insetti addetti alle operazioni di lotta (art. 6, commi primo e secondo, L.R. 28 novembre 1957, n. 25) (spesa obbligatoria)

L. 910.000.000

— Cap. 15117 - Spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi del Centro regionale antimalarico e anti-insetti

L. 200.000.000

— Cap. 15214 - Finanziamenti per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per gli interventi assistenziali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173 (art. 16 D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)

L. 960.000.000

— Cap. 15217 - Interventi assistenziali straordinari per l'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi sostenuti da istituti, enti, associazioni e comitati (art. 16, D.P.R. 22 maggio 1975, numero 480)

L. 60.000.000

— Cap. 15304 - Acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, di cui agli articoli 183 e 354 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (art. 20, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)

L. 170.000.000

— Cap. 15321 - Fondo per gli asili-nido: contributi per le spese di gestione, funzionamento e manutenzione dei medesimi (art. 1, comma quarto, legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e art. 4, comma primo, n. 1, L.R. 1 agosto 1973, n. 17)

L. 60.000.000

— Cap. 15333 - Contributi a Province, Comuni e loro consorzi e a istituzioni pubbliche

VII LEGISLATURA

CXLIX SEDUTA

5 AGOSTO 1976

di assistenza e beneficenza, nonché ad altri enti, istituzioni, associazioni, fondazioni che già svolgono - senza scopo di lucro - attività assistenziali a favore degli anziani per la gestione e il funzionamento di case e di centri diurni di assistenza per persone anziane (art. 1, commi primo, n. 3, e secondo, L.R. 10 settembre 1975, numero 52)

L. 400.000.000

— Cap. 15345 - Consorzi per l'istituzione, l'arredamento e il funzionamento dei dispensari antivenerei (art. 20, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)

L. 8.000.000

— Cap. 15347 - Sussidi a titolo di soccorso giornaliero agli infermi hanseniani e ai loro familiari e carico, di cui alla legge 3 giugno 1971, n. 404 (art. 20, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480) (spesa obbligatoria)

L. 18.000.000

— Cap. 15348 - Contributi e sussidi per la lotta contro la tubercolosi, di cui all'articolo 282 del testo unico approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, (art. 20, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)

L. 105.000.000

— Cap. 15349 - Assegni post-sanatoriali agli infermi tubercolotici assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari e relative maggiorazioni per i familiari a carico, di cui all'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 (art. 20, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480) (spesa obbligatoria)

L. 70.000.000

— Cap. 15350 - Interventi per la lotta contro il tracoma, di cui all'articolo 285 del testo unico approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (art. 20, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)

L. 51.000.000

— Cap. 15352 - Contributi per l'istituzione e il funzionamento di centri per le malattie

sociali e di colonie permanenti per bambini malati o predisposti alla malattia, di cui all'articolo 9 del Decreto Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249 (art. 20, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)

L. 50.000.000

— Cap. 15353 - Assegni da corrispondere, durante il ricovero in luogo di cura, agli affetti da tubercolosi assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari e relative maggiorazioni per i familiari a carico, di cui all'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088; contributi ai Consorzi provinciali antitubercolari per il servizio di pagamento degli assegni predetti, di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1967, n. 1, modificato dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 1969, n. 87 (art. 20, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480) (spesa obbligatoria)

L. 130.000.000

— Cap. 15354 - Indennità di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali, indennità di gestione dei dispensari farmaceutici e contributi a favore dei Comuni gestori di farmacie rurali, di cui all'articolo 8 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (art. 20, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480) (spesa obbligatoria)

L. 50.000.000

— Cap. 15355 - Sussidi ai Comuni per i servizi veterinari e contributi per le condotte veterinarie disagiate, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, (D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)

L. 12.000.000

— Cap. 15356 - Sussidi e contributi per studi, ricerche e provvedimenti contro le endemie e le epidemie da cause infettive e per la profilassi delle malattie infettive e parassitarie (art. 20, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)

L. 50.000.000

— Cap. 15400 - Spese per la gestione del servizio di corrisposizioni degli assegni mensili ai vecchi lavoratori senza pensione e rimborsi riconosciuti agli enti comunali di assistenza

VII LEGISLATURA

CXLIX SEDUTA

5 AGOSTO 1976

per l'esercizio delle funzioni loro delegate (art. 6, L.R. 31 marzo 1965, n. 5 art. 5, L.R. 7 giugno 1967, n. 4, e art. 9 L.R. 24 luglio 1970, n. 5)

L. 36.000.000

— Cap. 15405 - Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per la gestione del servizio di corresponsione degli assegni mensili ai vecchi lavoratori senza pensione a rimborsi riconosciuti agli enti comunali di assistenza per l'esercizio delle funzioni loro delegate (art. 6, L.R. 31 marzo 1965, n. 5; art. 5, L.R. 7 giugno 1967, n. 4, e art. 9, L.R. 24 luglio 1970, n. 5)

L. 10.000.000

— Cap. 15410 - Assegni mensili ai vecchi lavoratori senza pensione (art. 1, L.R. 31 marzo 1965, n. 5; L.R. 3 gennaio 1967, n. 1; art. 1, L.R. 7 giugno 1967, n. 4; art. 10, L.R. 24 luglio 1970, n. 5, e L.R. 19 maggio 1972, n. 15)

L. 1.262.000.000

— Cap. 15416 - Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi ad assegni mensili ai vecchi lavoratori senza pensione (art. 1, L.R. 31 marzo 1965, n. 5; L.R. 3, gennaio 1967, n. 1; art. 1, L.R. 7 giugno 1967, n. 4; art. 10, L.R. 24 luglio 1970, n. 5, e L.R. 19 maggio 1972, n. 15)

L. 150.000.000

— Cap. 15506 - Contributo annuale all'Ente sardo acquedotti e fognature per la gestione e la manutenzione degli acquedotti o delle fognature, e per l'ampliamento e il miglioramento degli acquedotti e delle fognature esistenti (LL.RR. 20 febbraio 1957, n. 18, e 5 luglio 1963, n. 9)

L. 750.000.000

— Cap. 16512 - Spese per la manutenzione, la riparazione e la illuminazione dei porti esclusi quelli di prima e seconda categoria, prima classe; manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti, esclusi quelli di prima e seconda categoria, prima classe; escavazione di porti, esclusi quelli di prima e seconda

categoria, prima classe; (art. 2, commi primo e secondo, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)

L. 320.000.000

— Cap. 16606 - Spese per la manutenzione e l'esercizio di lotti delle opere di bonifica di cui non sia stato dichiarato il compimento e di canali di bonifica dei quali sia stato dichiarato il compimento (art. 17, commi primo e secondo, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215)

L. 100.000.000

— Cap. 166607 - Spese per l'applicazione della legge sulla pesca (T.U. approvato con il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, e L.R. 7 marzo 1956, n. 37)

L. 200.000.000

— Cap. 16608 - Spese per l'istruzione e la propaganda forestale, per la lotta contro i parassiti delle piante e dei prodotti forestali, e per gli studi e le sperimentazioni relative, per la difesa dagli incendi boschivi; spese per l'esercizio di vivai forestali e di prati e pascoli montani; spese per la formazione d'ufficio dei piani economici e per la manutenzione delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267; legge 25 luglio 1952, n. 991, e L.R. 18 giugno 1959, n. 13)

L. 40.000.000

— Cap. 16627 - Contributi per la lotta contro le malattie delle api, nonché per l'acquisto di arnie, impianti apiari, sostituzione di bugni villici e acquisto di smielatori ad apicoltori singoli o associati o a consorzi di apicoltori; premi per concorsi tra apicoltori e sussidi ad enti per studi e sperimentazioni sull'apicoltura (L.R. 15 giugno 1954, n. 13)

L. 40.000.000

— Cap. 16637 - Contributo per la manutenzione delle strade di trasformazione agraria costruite o ripristinate col contributo della Cassa per il Mezzogiorno e dallo Stato e di quelli vicinali aperte al pubblico transito (L. 29 novembre 1961, n. 14)

VII LEGISLATURA

CXLIX SEDUTA

5 AGOSTO 1976

L. 100.000.000

— Cap. 16720 - Contributo annuo di esercizio all'Ente minerario sardo (art. 10, comma primo, L.R. 8 maggio 1968, n. 24)

L. 3.500.000.000

— Cap. 16721 - Concorsi nelle spese per l'organizzazione e il funzionamento dei consorzi per le zone industriali (art. 12, L.R. 18 novembre 1968, n. 47)

L. 300.000.000

— Cap. 16809 - Contributi alle Province, ai Comuni, agli enti provinciali per il turismo e alle stazioni e aziende di cura, soggiorno e turismo per incoraggiare e sostenere le iniziative che si propongono lo sviluppo del movimento turistico e il miglioramento dell'attrezzatura relativa, con particolare riferimento a località di interesse idro-termale (art. 2, L.R. 21 marzo 1957, n. 7)

L. 250.000.000

— Cap. 21501 - Spese per l'acquisto di aree e per la costruzione di edifici da adibire a servizi della Regione e ad altre destinazioni di interesse regionale (art. 1, L.R. 31 ottobre 1952, n. 34)

L. 400.000.000

— Cap. 25101 - Fondo per favorire lo sviluppo e il potenziamento dell'attività cooperativistica in Sardegna, contributi e sovvenzioni di cui all'articolo 4, nn. 2 e 3, della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, a cooperative ed organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute

L. 200.000.000

— Cap. 25322 - Contributi in favore di amministrazioni provinciali, di Comuni, di istituzioni e consorzi di assistenza sanitaria e di altri enti pubblici di assistenza e beneficenza per l'impianto di nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali e per il miglioramento di quelli esistenti (LL.RR. 20 giugno 1970, n. 15, e 18 maggio 1951, n. 8); contributi per la prima attivazione

del funzionamento di nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali (L.R. 2 aprile 1954, n. 3)

L. 300.000.000

— Cap. 25334 - Contributi a Province, Comuni e loro consorzi e a istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la costruzione, l'acquisto e l'ampliamento di edifici destinati a case e a centri diurni di assistenza per persone anziane (art. 1, comma primo, n. 1, L.R. 10 settembre 1976, n. 52); contributi ad enti e istituti, già ammessi ai benefici della legge regionale 27 giugno 1949, n. 1, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di case per anziani (art. 14, L.R. 10 settembre 1975, n. 52)

L. 100.000.000

— Cap. 25335 - Contributi a Province, Comuni e loro consorzi e a istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché ad altri enti, istituzioni, associazioni, fondazioni che già svolgono — senza scopo di lucro — attività assistenziali a favore degli anziani, per il completamento, l'adattamento e la riparazione di edifici destinati a case e a centri diurni di assistenza per persone anziane (art. 1, commi primo n. 1, e secondo, L.R. 10 settembre 1975, n. 52)

L. 90.000.000

— Cap. 25407 - Somma da versare al fondo per l'addestramento e la qualificazione dei lavoratori in Sardegna (LL.RR. 11 maggio 1951, n. 6, e 17 dicembre 1956, n. 35)

L. 1.350.000.000

— Cap. 25410 - Somma da versare al fondo sociale della Regione Sarda (L.R. 7 aprile 1965, n. 10)

L. 950.000.000

— Cap. 25513 - Contributi in conto capitale a favore dei Comuni, dei loro consorzi e degli enti autorizzati nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 (art. 2,

VII LEGISLATURA

CXLIX SEDUTA

5 AGOSTO 1976

comma 2: D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)

L. 150.000.000

— Cap. 26507 - Spese per la costruzione di porti di quarta classe e non classificati (L.R. 27 aprile 1959, n. 9)

L. 350.000.000

— Cap. 26519 - Spese per opere di previsione e soccorso relative a materie già di competenza dello Stato per alluvioni, frane, piene, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche, non qualificabili come calamità naturali e di estensione ed entità particolarmente gravi (art. 2, commi primo e secondo, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)

L. 600.000.000

— Cap. 26521 - Spese per opere di consolidamento e trasferimento di abitati, non dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi (art. 2, commi primo e secondo, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)

L. 400.000.000

— Cap. 26353 - Contributi di incentivazione del trasporto ai Comuni e alle Province che ottengono chiaramente un miglioramento generale dell'efficienza del servizio (art. 6, L.R. 2 settembre 1975, n. 47)

L. 50.000.000

— Cap. 26605 - Spese per la costruzione, l'ampliamento e la attrezzatura di natura immobiliare per l'incubazione di trote

L. 250.000.000

— Cap. 26606 - Spese per l'esecuzione diretta di opere ittiogeniche nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca estinti (art. 4, L.R. 2 marzo 1956, n. 39, e art. 3, L.R. 5 luglio 1963, n. 3)

L. 250.000.000

— Cap. 26607 - Spese per l'incoraggiamento della silvicoltura, e in particolare della sughericoltura e dell'economia montana; spese per l'impianto e l'ampliamento di vivai forestali e

di prati e pascoli montani, e per l'acquisto di terreni da rimboschire o già boscati (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267; legge 25 luglio 1952, n. 991, L.R. 18 giugno 1959, n. 13)

L. 45.000.000

— Cap. 26636 - Contributi ai coltivatori diretti ed alle cooperative per l'acquisto di sementi elette di cereali e di piante orticole (LL.RR. 5 luglio 1956, n. 23 e 23 giugno 1967, n. 8)

L. 80.000.000

— Cap. 26637 - Somma da versarsi al Fondo di solidarietà regionale in favore di aziende e cooperative agricole colpite da calamità atmosferiche (art. 2, L.R. 22 gennaio 1964, n. 3, e art. 20, L.R. 10 giugno 1974, n. 12)

L. 700.000.000

— Cap. 26647 - Contributi alle cooperative di contadini per l'acquisto di macchine e di attrezzi agricoli (art. 1, L.R. 9 novembre 1950, n. 47, e legge 25 luglio 1952, n. 949)

L. 150.000.000

— Cap. 26678 - Incremento del fondo di rotazione per la concessione a Consorzi di cooperative ortofrutticole e a singole cooperative dei prestiti previsti dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 (art. 1, lett. d), e art. 6, L.R. 21 maggio 1971, n. 7)

L. 350.000.000

— Cap. 26680 - Concorsi nel pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario contratti da imprenditori agricoli (art. 12, L.R. 15 marzo 1956, n. 9; art. 3, L.R. 21 aprile 1956, n. 9; e art. 3, L.R. 21 aprile 1961, n. 8)

L. 2.120.000.000

— Cap. 26689 - Buoni per l'acquisto di sementi selezionate e di fertilizzanti necessari per l'impianto di colture foraggere (L.R. 31 ottobre 1973, n. 20; paragrafo 3.4. del Piano di intervento delle zone interne a prevalente economia pastorale approvato con la L.R. 10 di-

VII LEGISLATURA

CXLIX SEDUTA

5 AGOSTO 1976

cembre 1973, n. 39 e L.R. 8 luglio 1975, n. 28)
L. 300.000.000

— Cap. 26718 - Concorsi, contributi e premi diretti a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali e dei servizi di navigazione (art. 1, 2, 3, 8 e 10 *bis*, L.R. 7 maggio 1953, n. 22, e L.R. 20 luglio 1954, n. 17). Contributi diretti ad agevolare la costituzione, l'aumento del capitale e l'emissione di obbligazioni di società aventi per oggetto l'esercizio di attività industriali, ivi comprese le industrie turistiche, alberghiere e termali e le imprese di trasporto (LL.RR. 16 luglio 1954, n. 14, e 9 agosto 1967, n. 11)

L. 600.000.000

— Cap. 26719 - Contributi per favorire le attività pescherecce (art. 7, L.R. 5 marzo 1953, n. 2)

L. 100.000.000

— Cap. 26731 - Incremento del fondo destinato alla partecipazione al capitale di enti o di imprese, costituite nella forma di società per azioni e di società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata e alla concessione di garanzie sussidiarie sulle operazioni di finanziamento contratte per la realizzazione di attività industriali e commerciali e di servizi di navigazione e sulle emissioni di obbligazioni da parte di istituti, enti e società che si propongono le stesse finalità (artt. 4, 5, 6 e 10 *bis*, L.R. 7 maggio 1953, n. 22; L.R. 20 luglio 1954, n. 17; art. 12, L.R. 19 dicembre 1962, n. 27; art. 10, comma terzo, L.R. 8 maggio 1968, n. 24, e L.R. 18 maggio 1971, n. 6)

L. 1.500.000.000

— Capitolo 26740 - Aumento del fondo speciale di rotazione per la concessione di prestiti a favore delle piccole o medie industrie per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti (art. 1, L.R. 18 maggio 1957, n. 23 e L.R. 29 aprile 1960, n. 7)

L. 750.000.000

— Cap. 26801 - Spese per l'esecuzione di

opere anche non permanenti, atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico (art. 3, L.R. 21 aprile 1955, n. 7 e art. 1, L.R. 6 maggio 1974, n. 8)

L. 300.000.000

— Cap. 26806 - Contributi alle Province, ai Comuni, agli enti provinciali per il turismo e alle stazioni e aziende di cura, soggiorno e turismo per l'esecuzione di opere, anche non permanenti atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico (art. 1, L.R. 21 marzo 1957, n. 7, e art. 1, L.R. 6 maggio 1974, n. 8)

L. 400.000.000

— Cap. 26807 - Contributi per opere, impianti e attrezzature turistico-alberghiere agli operatori che non usufruiscono di mutui agevolati, concessi dalla Regione, dallo Stato e dalla Cassa per il Mezzogiorno (art. 8 L.R. 18 marzo 1964, n. 8, e L.R. 19 aprile 1968, n. 16)

L. 350.000.000

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Isoni. Ne ha facoltà.

ISONI (D.C.). Qui si sta procedendo alla discussione di emendamenti che non conosciamo, tant'è vero questo, che, con l'emendamento numero 2 sono stati stornati 2 miliardi dal capitolo 26649 senza che ci si accorgesse che il capitolo 26649 proviene da fondi dello Stato destinati a voci specifiche, ragion per cui i 2 miliardi non possono essere stornati; quei soldi infatti, e basta leggere il capitolo 26649, provengono da leggi dello Stato e sono destinati a favore di cooperative di produttori agricoli per la costruzione e l'ampliamento di stabilimenti caseari e per l'ammodernamento e il completamento delle loro attrezzature, per cui si è voluta stornare una somma che non può essere toccata.

Questo è un aspetto, poi ce n'è un altro: nel trasferire quella somma ad altro capitolo è chiaro che, in quello stesso momento, vengono condannati alcuni caseifici sociali per i quali esistono già le pratiche istruite alla Regione, o per le quali le pratiche sono in uno stato avanza-

VII LEGISLATURA

CXLIX SEDUTA

5 AGOSTO 1976

to di istruttoria, come il caseificio di Ploaghe o quello di Olbia. Perciò io pregherò la Presidenza che ci faccia pervenire gli emendamenti in modo che ognuno di noi sia in grado di valutare queste cose, altrimenti si va un pochino a ruota libera, in tutta la discussione generale.

PRESIDENTE. Onorevole Isoni, l'articolo ormai è approvato, gli emendamenti pure, la Giunta ha accolto l'emendamento, sono stati messi regolarmente in votazione emendamento ed articolo, sono stati approvati. Io non so se questo determinerà delle disfunzioni di carattere tecnico dal punto di vista finanziario come lei dice, però, onorevole Isoni, gli emendamenti erano stati distribuiti.

Ha domandato di parlare l'onorevole Sini. Ne ha facoltà.

SINI (P.C.I.). Io vorrei sollevare un problema di metodo. Gli emendamenti li abbiamo avuti poc'anzi; d'altra parte i presentatori non li illustrano e per noi è difficile in tempi così rapidi renderci conto a quali voci si riferiscano i capitoli che si chiede di mandare in aumento o in diminuzione. Ci consenta un minimo di tempo per renderci conto di quello che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Di fronte a questa esigenza, trattandosi di emendamenti di una certa importanza, che implicano anche questioni di carattere finanziario; è meglio esaminarli con molta attenzione. Perciò sospendo la seduta per un quarto d'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 05, viene ripresa alle ore 12 e 20).

PRESIDENTE. Prima di riprendere la discussione, do lettura al Consiglio dell'articolo 87 del Regolamento, nel quale è previsto il caso sollevato dall'onorevole Isoni. L'articolo 87 dice: "Prima della votazione finale la Commissione, la Giunta o un Consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma che il Progetto richiede, nonché sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano

inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni e proporre le rettifiche che ritenga opportuno. Il Consiglio, sentiti i presentatori dell'emendamento, la Commissione e la Giunta, delibera".

Tenendo presente questo articolo, prima della votazione finale, si potrà riprendere in esame la questione già introdotta dall'onorevole Isoni.

All'articolo 2 sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

BORIO, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Tronci - Baghino - Rais - Biggio - Corona:

"Art. 2 - Capitolo 26637 - L. 700.000.000
Capitolo 27901 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative + L. 700.000.000

Nell'elenco n. 4 - spese in conto capitale - è aggiunto il seguente punto:

"e) provvedimenti per l'ammasso di grano duro" ". (3)

Emendamento sostitutivo parziale Serra - Monni Pietro Serafino - Mela - Rojch - Tedesco - Monni Pietro:

"Art. 2 - All'articolo 2 aggiungere nello stato di previsione della spesa in aumento:

"Capitolo 16624 - Contributi e sussidi delle organizzazioni professionali di coltivatori diretti e i pastori per l'attività organizzativa ecc.
+ L. 75.000.000"

Nello stesso articolo 2 - stato di previsione della spesa - in diminuzione al capitolo 17902
L. 75.000.000". (4)

Emendamento sostitutivo parziale Tronci - Rais - Corona:

"Art. 2 - Stato di previsione della spesa
Capitolo 11503 - L. 50.000.000
Capitolo 26605 - L. 100.000.000
Capitolo 26606 - L. 100.000.000
Capitolo 26678 - L. 100.000.000

VII LEGISLATURA

CXLIX SEDUTA

5 AGOSTO 1976

Capitolo 26680	- L. 120.000.000
Capitolo 17903	
Fondo di riserva per spese impreviste	- L. 130.000.000
Capitolo 25107	
Incremento del fondo di rotazione per la cooperazione agricola	+ L. 600.000.000
"Art. 3 - Stato di previsione della spesa	
Capitolo 26813	- L. 100.000.000
Capitolo 26518	- L. 300.000.000
Capitolo 25107	+ L. 400.000.000". (6)

PRESIDENTE. L'onorevole Tronci ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

TRONCI (D.C.). Signor Presidente. L'emendamento numero 3 è una conseguenza di un calcolo sbagliato, io ritengo, commesso nella Commissione Agricoltura. La Commissione, all'unanimità, aveva reperito 700 milioni per incrementare la legge n. 12 al fine di intervenire per i danni causati da calamità naturali. Questo emendamento sposta i 700 milioni dalla legge n. 12 ai futuri oneri legislativi onde consentire il finanziamento nei riguardi dell'ammasso. Questa è la finalità che questo emendamento si propone.

L'emendamento, n. 6, invece, si propone questo scopo di reperire sul capitolo II 600 milioni da destinare al 25507, per poter incrementare i fondi disponibili con la legge 40 e venire incontro alle esigenze di abbattimento degli interessi delle cantine sociali. Le stesse finalità avrà l'emendamento successivo, all'articolo 3, per altri 400 milioni. In totale, quindi, un recupero di un miliardo per l'abbattimento di interessi, tramite la legge numero 40, a favore delle cantine sociali che si sono indebitate in questo ultimo periodo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Monni Pietro per illustrare il suo emendamento.

MONNI PIETRO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Rais. Ne ha facoltà.

RAIS (P.S.I.). Intervengo sull'emendamento numero 4, a firma Serra - Monni, per chiedere ai presentatori di ritirare questo emendamento perché questo problema dovrà essere affrontato dal Consiglio assieme a tutte le altre questioni che interessano il finanziamento di tutte le associazioni. Vorrei dire questo: quando discuteremo la legge sull'artigianato, anche per le associazioni artigiane, si portò avanti lo stesso discorso e tutti i gruppi furono concordi. Quindi io pregherei anche la Giunta di pervenire quanto prima ad una regolamentazione, la più completa possibile di questa materia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, è difficile orientarsi in questa confusione, ma diremmo che sull'emendamento n. 3, potremmo essere anche d'accordo; per quel che riguarda il n. 4 ci rimettiamo al Consiglio, perché esso scaturisce da una linea che è sorta in Commissione e non saprei se la Commissione nella sua interezza sia disposta a cambiarla.

Sull'emendamento numero 6, per quanto riguarda la sua proponibilità, devo far presente che vi è tutto un problema di leggi a destinazioni vincolate. Io i capitoli non li ho seguiti in modo specifico; ma il trasferimento da una parte del bilancio ad un'altra, qualche volta fa sorgere problemi di legittimità. Mi riservo cioè di dire la mia opinione sulla legittimità. Sul merito sono d'accordo.

Debbo comunque esternare le stesse riserve sulla legittimità degli emendamenti numeri 1 e 2: si tratta di fondi a destinazione vincolata e non vorremmo che la legge ci fosse

VII LEGISLATURA

CXLIX SEDUTA

5 AGOSTO 1976

rinviata per questa ragione. Proprio per questo vorrei esaminare anche l'emendamento numero 6 da questo punto di vista. Sul merito la Giunta è d'accordo, però non so come esprimermi sulla legittimità ed ho bisogno di consultarmi con i miei uffici. Direi che intanto si può votare salvo a stabilire, alla fine della seduta, se sia applicabile anche per esso la norma dell'articolo 78 del Regolamento.

PRESIDENTE. Le osservazioni del Presidente della Giunta pongono un problema di legittimità che però non può essere risolto in questa seduta per le stesse ragioni che portavo alle argomentazioni dell'onorevole Isoni e che sono sancite dall'articolo 78 del Regolamento, sollevate dall'onorevole Isoni. Anche sull'emendamento numero 6 si riproporrà il problema prima della votazione finale.

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 6 con l'intesa che si porrà una questione di legittimità alla fine della votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 2, come risulta dopo l'approvazione degli emendamenti. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

LOFFREDO, *Segretario ff.:*

Art. 3

Lo stanziamento del capitolo 27902 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976 - Fondo da ripartire per il finanziamento dei program-

mi regionali di sviluppo - è ridotto di lire 15.000.000.000.

La somma succitata, stornata dal capitolo 27902, è ripartita come segue tra i sottoelencati capitolo dello stesso stato di previsione della spesa:

- Cap. 25516 - Contributi in conto capitale a favore dei Comuni dei loro consorzi e degli enti autorizzati nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 (art. 2, comma secondo, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)

L. 1.350.000.000

- Cap. 26518 - Lavori di riparazione e ricostruzione di opere marittime non concernenti i porti di prima e seconda categoria, prima classe danneggiate da mareggiate non qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi (art. 2, commi primo e secondo, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)

L. 1.000.000.000

- Cap. 26537 - Contributi ed anticipazioni alle amministrazioni provinciali per la spesa relativa alla sistemazione generale delle strade classificate provinciali, di cui agli articoli 18 e 19 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 31, all'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, ed all'articolo 6 della legge 9 aprile 1971, n. 167 (art. 2, comma secondo, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)

L. 1.000.000.000

- Cap. 26635 - Contributi per l'acquisto di macchine e di attrezzi agricoli (L.R. 2 agosto 1951, n. 14; legge 25 agosto 1952, n. 949, e paragrafo 3.2. del Quinto programma esecutivo del Piano organico per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, approvato dal Consiglio regionale il 20 ottobre 1974 e dal Comitato interministeriale per la programmazione economica il 9 gennaio 1975)

L. 2.750.000.000

VII LEGISLATURA

CXLIX SEDUTA

5 AGOSTO 1976

— Cap. 26702 - Spese dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali e di servizi di navigazione (art. 1, 2, 9, 10 e 10 *bis*, L.R. 7 maggio 1953, n. 22, e L.R. 20 luglio 1954, n. 17)

L. 2.500.000.000

— Cap. 26731 - Incremento del fondo destinato alla partecipazione al capitale di enti o di imprese costituite nella forma di società per azioni e di società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata e alla concessione di garanzie sussidiarie sulle operazioni di finanziamento contratte per la realizzazione di attività industriali e commerciali e di servizi di navigazione e sulle emissioni di obbligazioni da parte di istituti, enti e società che si propongono le stesse finalità (artt. 4, 5, 6 e 10 *bis*, L.R. 7 maggio 1953, n. 22; L.R. 20 luglio 1954, n. 17; art. 12, L.R. 19 dicembre 1962, n. 27; art. 10 comma terzo, L.R. 8 maggio 1968, n. 24, e L.R. 18 maggio 1971, n. 6)

L. 5.400.000.000

— Cap. 26813 - Incremento del fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l'industria alberghiera e turistica (art. 2, legge 4 marzo 1958, n. 174, e art. 1, L.R. 18 marzo 1964, n. 8)

L. 1.000.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

LOFFREDO, *Segretario ff.*:

Art. 4

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976 i capitoli aggiunti nn. 41208, 45374, 45375, 55338 e 56693 sono soppressi. Gli impegni assunti ed i pagamenti ordinati in conto dei suddetti capi-

toli si intendono trasferiti, nell'ordine, in conto dei capitoli 11203, 15374, 15375, 25338 e 26692 dello stesso stato di previsione della spesa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

LOFFREDO, *Segretario ff.*:

Art. 5

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

— Cap. 21143 - Quota assegnata alla Regione dal Ministero del Bilancio e della programmazione economica, del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art. 9 legge 16 maggio 1970, n. 281; art. 1, commi primo e secondo, legge 7 agosto 1973, n. 512; art. 1 legge 2 marzo 1974, n. 78 e art. 5, legge 18 aprile 1974, n. 118)

L. 2.929.494.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

— Cap. 27902 - Fondo a ripartire per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo

L. 2.929.494.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

VII LEGISLATURA

CXLIX SEDUTA

5 AGOSTO 1976

LOFFREDO, *Segretario ff.*:

Art. 6

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

— Cap. 26602 - Spese per la costruzione, la sistemazione e la ricostruzione di strade vicinali, o classificabili come vicinali, di interesse agrario (art. 1, L.R. 20 dicembre 1962, n. 20, e LL.RR. 20 dicembre 1962, n. 26, e 9 aprile 1965, n. 12)

L. 2.850.000.000

— Cap. 26645 - Contributi alle latterie sociali cooperative ed alle cantine sociali cooperative per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di stabilimenti caseari ed enologici razionali (art. 2, L.R. 9 novembre 1950, n. 47)

L. 1.000.000.000

— Cap. 26671 - Contributi relativi a provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (legge 27 ottobre 1966, n. 910)

L. 2.250.000.000

Alla relativa spesa si fa fronte mediante l'utilizzazione di una quota pari a L. 6.100 000.000 delle disponibilità risultanti sul Cap. 27902 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975.

Con successiva legge regionale si provvederà alla utilizzazione delle restanti disponibilità risultanti in conto dello stesso Capitolo 27902 del bilancio 1975.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

LOFFREDO, *Segretario ff.*:

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*.
Per gli emendamenti 1 e 2 noi riteniamo che abbia ragione il collega Isoni, che cioè gli emendamenti non siano legittimi in quanto i fondi iscritti al capitolo 26646 e 26640 sono a destinazione vincolata, cioè sono destinati alla zootecnia. Spostarli dalla destinazione zootecnica ad un'altra destinazione, secondo noi, non è possibile, potrebbe essere questa una ragione di rinvio della legge nella sua interezza. Invece non ci sono problemi per l'emendamento numero 6.

PRESIDENTE. Secondo le dichiarazioni testé rese dal Presidente della Giunta, questi emendamenti risulterebbero improponibili, così come era stato segnalato già dall'onorevole Isoni. Si potrebbero quindi ritirare.

Ha domandato di parlare l'onorevole Tronci. Ne ha facoltà.

TRONCI (D.C.). Signor Presidente, effettivamente per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo parziale numero 2, io prendo atto della dichiarazione della Presidenza; mi associo nel ritenerlo illegittimo e dichiaro di volerlo ritirare ...

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento nu-

VII LEGISLATURA

CXLIX SEDUTA

5 AGOSTO 1976

mero 2 era stato già votato, è ora il Consiglio che deve approvare che l'emendamento sia ritirato.

Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione il ritiro dell'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Onorevole Tronci, lei deve pronunciarsi anche sull'emendamento numero 1.

TRONCI (D.C.). Per quanto riguarda l'emendamento numero 1, l'osservazione timida che volevo fare era questa: le spese previste al Capitolo 26640 sono spese per opere di miglioramento fondiario nel settore zootecnico, come integrazione dei progetti finanziati dalla Cassa tramite la legge n. 9. Poiché la Cassa ha rimandato i progetti e quindi non è più possibile fare una integrazione, non essendoci un finanziamento base, dovremo indirizzare queste somme per finanziare i progetti del settore zootecnico per i quali non si può più dare l'integrazione. Per poter fare questo bisognerebbe spostare nel capitolo 26640 per le opere di miglioramento fondiario con l'impegno della Giunta alla spesa esclusiva nel settore zootecnico. Se così non facessimo, questa somma di quattro miliardi e 500 milioni resterebbe ferma poiché non c'è il finanziamento base della Cassa del Mezzogiorno. Se in questi termini la Giunta ritiene che l'eventuale illegittimità sia superabile, il problema è risolto; se la Giunta ritiene che neppure in questi termini sia superabile, noi siamo disponibili per ritirare l'emendamento. Pertanto, l'ultima parola, in questo caso, spetta alla Giunta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta concorda con le argomentazioni che sono state qui espresse dall'onorevole Tronci, perché di fatto si tratta di fondi che in entrata hanno una destinazione che è quella

della zootecnia, mentre la legge numero 46 e la legge numero 22 si riferiscono ad opere di miglioramento fondiario in generale.

Affinché non si possa configurare un'illegittimità nel momento stesso in cui i fondi si spostano sul capitolo 26640, penso che ci dovrebbe essere un ordine del giorno che impegni la Giunta a spenderli per i progetti di miglioramento fondiario ad indirizzo zootecnico. La Giunta assume l'impegno davanti al Consiglio, se questo è sufficiente, di spenderli per i miglioramenti fondiari ad indirizzo zootecnico.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Maddalon. Ne ha facoltà.

MADDALON (P.C.I.). Io credo che l'emendamento abbia molti aspetti di illegittimità che sono collegati strettamente con l'emendamento n. 2 perché la legge 493 del 1975 destina specificatamente gli interventi finalizzati alla zootecnia, alla meccanizzazione e all'irrigazione. Ogni altra destinazione è illegittima e la Regione non può utilizzare questi fondi. Pertanto preghiamo che i colleghi ritirino l'emendamento; le esigenze da loro presentate, e che troviamo giuste, debbono essere soddisfatte con altri finanziamenti.

PRESIDENTE. Si intende ritirato anche l'emendamento numero 1.

Metto pertanto in votazione il ritiro dell'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: "Variazioni agli statuti di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della

VII LEGISLATURA

CXLIX SEDUTA

5 AGOSTO 1976

votazione:

presenti	62
votanti	61
maggioranza	31
favorevoli	39
contrari	22
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Are - Baghino - Berlinguer - Biggio - Birardi - Borio - Cardia - Chessa - Corona - Corrias - Dessanay - Erdas - Farigu - Floris Mario - Floris Severino - Francesconi - Frau - Ghinami - Giagu - Gianoglio - Granese - Isola - Isoni - Lippi - Lofredo - Loretto - Macis - Maddalon - Mancosu - Marini - Marraccini - Marras - Mela - Melis Antonio - Monni Pietro - Monni Pietro Serafino - Muledda - Mura - Muravera - Murru - Nonne - Nuvoli - Orrù - Piredda - Puddu Mario - Raggio - Rais - Rojch - Saba - Schintu - Sechi - Serra - Sini - Soddu - Spano - Spina - Tronci - Tedesco - Usai - Zurru.

*Si sono astenuti: Fadda).***Sull'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. I Presidenti di Gruppo hanno deciso, nella riunione tenutasi stamattina, che sarebbe stato necessario inserire nell'ordine del giorno il disegno di legge numero 245 concernente anticipazioni sui futuri miglioramenti economici al personale dipendente dall'Istituto Nazionale per l'Addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) dall'Ente Nazionale per l'Addestramento dei lavoratori del commercio e dall'Istituto Nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano, trasferiti alla Regione con rapporto di lavoro non soggetto a termine.

Su questo problema, relativo all'ordine del giorno ha domandato di parlare l'onorevole Sechi. Ne ha facoltà.

SECHI (P.C.I.). Signor Presidente, per chie-

dere che non si proceda all'esame del disegno di legge e che il disegno di legge stesso venga rinviato stamattina o questo pomeriggio all'esame della prima Commissione perché ci sia la possibilità di procedere ad un esame più attento, assieme all'Assessore e ai Sindacati sull'ammontare dell'acconto sui futuri miglioramenti che viene proposto di corrispondere ai dipendenti del settore dell'addestramento professionale. Esso si rende necessario anche al fine di evitare che con l'approvazione del progetto di legge si possano creare delle differenziazioni rispetto al contratto da cui dovrebbero essere regolamentati e definiti i livelli retributivi dei dipendenti di questo settore che è quello della scuola. Su questo rinvio c'è un accordo dei Gruppi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Chessa. Ne ha facoltà.

CHESSA (M.S.I.-Destra Nazionale). Anche il nostro Gruppo è favorevole al rinvio del disegno di legge in Commissione perché con gli aumenti si potrebbero creare discrasie anche con gli altri insegnanti delle altre categorie. Siamo quindi favorevoli al rinvio in Commissione per stabilire questo equilibrio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Spina. Ne ha facoltà.

SPINA (D.C.). Penso che si possa discutere nel primo pomeriggio dopo l'esame da parte della Commissione. In questo senso siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Erdas. Ne ha facoltà.

ERDAS (P.S.I.). Per dichiarare che la sospensione ovviamente è riferita fino alla ripresa dei lavori di questo pomeriggio, cioè il provvedimento dovrebbe essere portato in discussione in questa tornata.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole

VII LEGISLATURA

CXLIX SEDUTA

5 AGOSTO 1976

Assessore al lavoro e pubblica istruzione.

FRANCESCONI (P.S.I.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. La Giunta è d'accordo, però sono d'accordo con le richieste fatte dal collega Erdas e cioè che la discussione del disegno di legge venga fatta in questa tornata, cioè oggi o domani.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno ha domandato di parlare l'onorevole Spina. Ne ha facoltà.

SPINA (D.C.). Presidente, per chiedere, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento, la discussione in Aula in questa tornata e in questa giornata del disegno di legge 185 già esitato dalla Commissione il 6 febbraio 1976. E' un provvedimento che riguarda gli Enti regionali così come il disegno di legge 212 già esitato dalla Commissione con le relazioni presentate dal 2 luglio per la discussione contestuale ai bilanci degli Enti regionali che sono ancora in esercizio provvisorio, in questa tornata di lavori.

PRESIDENTE. Lei chiede l'inserimento di altri argomenti che non sono all'ordine del giorno.

SPINA (D.C.). No, sono già all'ordine del giorno. Chiedo solo che vengano discussi in questa tornata.

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha deciso diversamente.

SPINA (D.C.). Io non sto contestando le decisioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo che non conosco. Chiedo che vengano discussi, ai sensi dell'articolo 36, questi disegni di legge e i bilanci degli Enti che sono già all'ordine del giorno dall'altra tornata.

PRESIDENTE. Onorevole Spina, se è all'ordine del giorno, come lei dice, all'ordine del giorno rimane, ma non viene in discussione perché c'è una programmazione dei lavori e allora, all'interno dell'ordine del giorno cui lei allude,

si è stabilito di scegliere i disegni di legge che dobbiamo discutere in questa tornata.

SPINA (D.C.). Sulla base dell'articolo 36 chiedo l'inversione dell'ordine dei lavori per l'inserimento nella giornata di oggi di questi progetti di legge. Non sto chiedendo né l'inserimento, né la cassazione, sono già all'ordine del giorno. Conseguentemente, per quanto è previsto dall'articolo 36, chiedo che sia messo in votazione per la discussione in questa tornata di provvedimenti che sono già all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Io vorrei leggerle l'articolo 36 per chiarirle che l'articolo 36 non parla di ordine del giorno esistente, ma di introduzione nell'ordine del giorno di determinati disegni di legge, è una cosa diversa, onorevole Spina. E' inutile che stiamo a tergiversare sulle parole. Qui c'è una programmazione che è stabilita dai Presidenti dei Gruppi, questa programmazione, tutto sommato, è il vero ordine del giorno.

L'articolo 36 dice esattamente: "Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate al Consiglio nel termine massimo di un mese, prorogabile dal Presidente del Consiglio a due. Detto termine sarà ridotto a quindici giorni per i progetti di legge di cui il Consiglio abbia deliberato l'urgenza. All'atto della presentazione di un progetto di legge o anche successivamente, la Giunta regionale o il proponente possono chiedere al Consiglio che si fissi il termine di urgenza o un termine speciale. Scaduto il termine il disegno di legge viene iscritto all'ordine del giorno e discusso sul testo del proponente, salvo che il Presidente del Consiglio, su richiesta unanime della Commissione, non proroghi il termine ordinario o quello ...".

E' come dicevo io, onorevole Spina, non ci sono altre interpretazioni; qui si tratta di vedere se il progetto di legge cui lei allude è già all'ordine del giorno o non c'è.

Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Signor Presidente, credo

VII LEGISLATURA

CXLIX SEDUTA

5 AGOSTO 1976

che forse non sia necessario neanche il richiamo all'articolo 36 perché la Conferenza dei Presidenti di Gruppo stamane ha deciso che qualora in merito alla 168 si raggiunga un certo accordo tra le forze politiche si può discutere tranquillamente.

Per quanto riguarda invece il bilancio degli Enti regionali, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha stabilito, al fine di abbinare la discussione del bilancio a quella sulla situazione degli Enti, tenuto conto dell'indagine che è stata svolta, di assegnare ulteriore contributo con ordine del giorno agli Enti stessi. Finita la Conferenza dei Capi Gruppo siamo venuti a conoscenza dell'opinione esistente che essendo i fondi disponibili presenti nel Capitolo per nuovi oneri legislativi, non potrebbe essere assegnato con ordine del giorno un contributo agli Enti regionali. Quindi resta ancora da appurare questo aspetto. Se fosse possibile l'assegnazione del contributo attraverso un ordine del giorno, un contributo sino al mese di ottobre, magari, io credo che il Consiglio — io credo che questo sia il pare-

re emerso sino a questo momento nella Conferenza dei Capi Gruppo — ricorrerà a questo provvedimento. Qualora, invece, questa via non si rivelasse perseguibile, questo pomeriggio vedremo se ricorrere o meno all'articolo 36 o ad altra formula per risolvere il problema.

PRESIDENTE. Mi pare che così le cose si rimettano in sesto. Allora, andiamo a questo pomeriggio; io avevo intenzione di proseguire con il disegno di legge n. 150 ma il tempo che sarebbe stato necessario per questa discussione è stato portato via da questioni regolamentari.

I lavori del Consiglio proseguiranno questo pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 15.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Irene Zurrida
